Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | Roma — Giovedì, 24 dicembre 1925 | Numero 298

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2504.

LEGGE 6 dicembre 1925, n. 2231.

Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, che apporta modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2505.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2252.

Conversione in legge dei Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, che autorizza l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America, e 19 novembre 1925, n. 1977, che autorizza provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il Ministro per le finanze e la Banca J. P. Morgan e C. di New York.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Regi decreti 18 novembre 1925, n. 1964, e 19 novembre 1925, n. 1977, relativi alla autorizzazione per l'emissione di un prestito di cento milioni di dollari negli Stati Uniti d'America e per i provvedimenti speciali per la convenzione stipulata tra il Ministro per le finanze e la Banca J. P. Morgan e C. di New York, sono convertiti in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2506.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2233.

Inclusione dell'abitato di Rende fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, l'abitato di Rende in provincia di Cosenza.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 142. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2507.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2234.

Inclusione dell'abitato di Pietrastornina fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Pietrastornina in provincia di Avellino.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 143. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2508.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1925, n. 2251.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 867;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel conto dei residui dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 182 (aggiunto) - Spesa per l'esecuzione dei lavori di spostamento, ecc., . . — L. 1,000,000

Cap. n. 203 (aggiunto) - Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di lavori, opere, forniture, ecc., ... + L. 1,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 dicembre 1925. Atti del Governo, registro 243, foglio 160. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2509.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2235.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, contenente disposizioni sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, contenente l'interpretazione di alcune norme del citato Regio decreto;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362, contenente provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, esonerati e in congedo provvisorio;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, recante disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, recante nuove disposizioni per gli ufficiali medesimi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al collocamento in posizione ausiliaria ordinaria previsto dall'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, non è di ostacolo la circostanza che l'ufficiale, all'atto della cessazione dal servizio attivo permanente od in seguito, sia già stato collocato nella detta posizione.

Quelli degli ufficiali di cui al citato art. 2 che trovinsi ancora in posizione ausiliaria saranno confermati nella medesima posizione con decreto del Ministro per la guerra per gli effetti del trattamento di cui al Regio decreto suddetto.

La conferma sarà disposta col grado e con l'anzianità da essi posseduti alla data del 1° aprile 1925; tuttavia per il trattamento economico stabilito dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1599, sarà fatto riferimento al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio attivo permanente.

Art. 2.

Gli ufficiali, ora di riserva, che saranno collocati in posizione ausiliaria, saranno promossi al grado superiore senza che occorra la conferma delle Commissioni di avanzamento, limitatamente a quei gradi superiori che già conseguirono mentre trovavansi in posizione ausiliaria.

L'anzianità da attribuirsi loro nel nuovo grado sarà la stessa che fu ad essi attribuita allorchè furono promossi durante la permanenza in posizione ausiliaria.

Art. 3.

La conservazione delle promozioni conseguite nelle posizioni di congedo provvisorio o di riserva di cui all'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, estende i suoi effetti anche nei riguardi dell'anzianità di grado, quale fu a suo tempo attribuita.

Art. 4.

Gli ufficiali, o i loro aventi causa, che hanno chiesto tempestivamente il trattamento concesso dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 684, per ottenere la liquidazione dell'assegno personale di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, presenteranno all'uopo, alle autorità militari che li hanno in forza, una dichiarazione dalla quale dovranno risultare:

a) i mesi trascorsi dall'ufficiale interessato, dal 24 maggio 1915 al 30 novembre 1918, in comandi, reparti e servizi appartenenti all'Esercito operante presso i quali fossero spettate di diritto le indennità di guerra non ridotte, di cui ai decreti Luogotenenziali 23 maggio 1915, n. 667; 22 agosto 1915, n. 1275, e 4 gennaio 1917, n. 6, e al decreto Ministeriale 7 settembre 1917;

b) i mesi trascorsi durante lo stesso periodo in comandi, reparti o servizi appartenenti all'Esercito operante presso i quali le medesime indennità di guerra non fossero spettate;

c) gli assegni attualmente percepiti, indicando l'Ente presso il quale li riscuotono.

Nel rilasciare tale dichiarazione, dovrà essere tenuto presente che il tempo passato in Libia, durante il periodo suddetto, va considerato come passato nell'Esercito operante in reparti non aventi diritto alla indennità di guerra.

Art. 5.

Le autorità militari, ricevute le dichiarazioni di cui al precedente articolo, le invieranno sollecitamente ai distretti di domicilio eletto dagli interessati, unendovi una copia dello stato di servizio.

I comandi di distretto, con la scorta di tali documenti, addiverranno, senz'altro, alla liquidazione del predetto assegno personale, che sarà corrisposto agli interessati non appena

detti comandi ne avranno ricevuto l'autorizzazione dal Ministero.

Art. 6.

Nel computo dell'assegno personale si terrà presente che l'ufficiale dovrà percepire, complessivamente (fra assegno personale ed altre competenze), una somma pari all'importo della pensione provvisoria e indennità varie che avrebbe percepito qualora fosse stato collocato in posizione ausiliaria speciale in applicazione dei Regi decreti 31 marzo 1925, numeri 362 e 684.

Per trattamento economico di posizione ausiliaria speciale va inteso quello stabilito dai Regi decreti 9 luglio 1923, numero 1561; 30 dicembre 1923, n. 3022, e R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362 (art. 1).

Il grado in base al quale dovrà essere fatto il computo degli assegni di posizione ausiliaria speciale è quello col quale gli ufficiali cessarono dal servizio attivo.

Art. 7.

Successivamente i documenti di cui ai precedenti articoli, nonchè uno specchio dei computi fatti per la liquidazione dell'assegno personale, saranno dai suddetti comandi di distretto trasmessi a questo Ministero (Gabinetto del Ministro per gli ufficiali generali, e Direzione generale personale ufficiali per tutti gli altri ufficiali) per la definitiva liquidazione di detto assegno.

Art. 8.

Le eventuali differenze che venissero a risultare tra l'assegno personale liquidato in via provvisoria dai distretti e quello stabilito dal Ministero, dovranno essere ricuperate o corrisposte secondo le norme comuni.

Art. 9.

L'assegno personale decorre dal 1° aprile 1925 e cessa col collocamento a riposo degli interessati.

Tale assegno verrà conteggiato sul capitolo del bilancio della Guerra stabilito per l'esercizio in corso e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro per le finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 144. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 30).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale dei certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 339 — Data in cui fu rilasciato il certificato provvisorio: 12 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: sezione Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione del certificato: Castrogiovanni Rosario fu Ignazio — Cartelle al portatore: n. 1 — Capitale nominale: L. 1000 — Consolidato: 3.50 per cento (1906).

Numero ordinale del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 7219 — Data in cui fu rilasciato il certificato provvisorio: 17 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: sezione Regia tesoreria di Genova — Intestazione del certificato: Vagge Gio. Batta fu Francesco — Cartelle al portatore: n. 25 — Capitale nominale L. 26,100 — Consolidato: 3.50 per cento (1906).

Numero ordinale del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 1538 — Data in cui fu rilasciato il certificato provvisorio: 10 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato provvisorio: sezione Regia tesoreria di Palermo — Intestazione del certificato: De Gregorio Emma fu Francesco — Cartelle al portatore: n. 11 — Capitale nominale: L. 20,900 — Consolidato: 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 30-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 140 — Data della ricevuta: 30 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Coronglu Giovanni Battista fu Giovanni Maria per conto di Aruch Enrico, comune di Fauglia — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 268

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	91 64	Belgio	112 45
Londra	120 093	Olanda	9 95
Svizzera	478 82	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	351 —	Pesos carta (argent.)	10 25
Berlino	5 91	New-York	24 797
Vienna (Shilling)	3 505	Russia	127 50
Praga	73 60	Belgrado	44 175
Dollaro canadese	24 79	Budapest	0 0348
Romania	11 20	Oro	478 47

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 75
	3.50 % » (1902)	66 50
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 15
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 825

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.